

## DECISIONE (UE) 2020/1101 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2020

**recante modifica della decisione (UE) 2020/491 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020**

[notificata con il numero C(2020) 4936]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 76, primo paragrafo, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

considerato quanto segue:

- (1) la decisione (UE) 2020/491 della Commissione <sup>(3)</sup> concede l'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso fino al 31 luglio 2020
- (2) L'11 giugno 2020, la Commissione ha consultato gli Stati membri a norma del considerando 5 della decisione (UE) 2020/491, onde determinare se fosse necessaria una proroga dell'esenzione, che gli Stati membri hanno richiesto.
- (3) Le importazioni effettuate dagli Stati membri nell'ambito della suddetta decisione sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o alle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti degli Stati membri l'accesso ad attrezzature mediche e a dispositivi di protezione individuale, per cui vi è una carenza. Le statistiche del commercio relative a dette merci dimostrano che tali importazioni sono tuttora importanti. Poiché il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri comporta ancora rischi per la salute e poiché negli Stati membri si registrano ancora carenze di merci destinate a contrastare la pandemia di COVID-19, è necessario prorogare di tre mesi il periodo di applicazione di cui alla decisione (UE) 2020/491.
- (4) Al fine di consentire una comunicazione corretta da parte degli Stati membri in merito agli obblighi derivanti dalla predetta decisione, è opportuno prorogare il termine di cui all'articolo 2 della decisione in parola.
- (5) Il 24 giugno 2020 gli Stati membri sono stati consultati in merito alla proroga richiesta conformemente a quanto disposto all'articolo 76 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e all'articolo 53 della direttiva 2009/132/CE,
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/491,

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 relativa all'esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2020 (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 1).

